

20121 Milano
 Corso Venezia 49
 Telefono 02/7750.314

Fax 02/7750.438



Unione

del Commercio
 del Turismo
 dei Servizi
 e delle Professioni
 della Provincia
 di Milano

VERBALE DI ACCORDO

Procedura di Mobilità ex artt.4 e 24 Legge n°223/91

Oggi, 26 gennaio 2005, in Roma presso la sede di Confcommercio Nazionale, si sono incontrati

per Holding dei Giochi S.p.A.	Fabio Biraghi e Massimiliano Maini
per l'Unione CTSP	Emanuela Cambrini
per la FILCAMS-Cgil Nazionale per la FISASCAT-Cisl Nazionale per la UILTUCS-Uil Nazionale	Piero Marconi Daniela Rondinelli Caterina Fulcinitti
per la FILCAMS-Cgil Milano per la FISASCAT-Cisl Milano	Massimo Bonini Giuseppe Tognacca
per la UILTUCS-Uil Brescia per la UILTUCS-Uil Milano per le RSU-RSA	Roberto Maestrelli Bruno Pilo il Coordinamento nazionale

Premesso che

- la società Holding dei Giochi S.p.A. ha avviato, con comunicazione datata 30 dicembre 2004, una procedura di mobilità ex artt.4 e 24 della Legge n°223/91 per n. 28 unità delle proprie sedi di Milano Viale Romolo, Cerro Magglore, Brescia via Vantini, Udine via Mercato Vecchio e Centro Commerciale Città Fiera, che cesseranno la propria attività;
- i motivi per i quali la Società intende procedere alla riduzione di personale sono ampiamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura stessa e sono comunque da ritrovarsi nell'andamento negativo dei negozi che presentano risultati economici in perdita da diverse stagioni, oltre a mancati rinnovi dei contratti di locazione;
- la consultazione sindacale di legge ha avuto luogo in occasione delle riunioni tenute nei giorni 11 e 14 gennaio u.s. e in data odierna, ove l'Azienda ha illustrato approfonditamente le cause che hanno condotto alla decisione aziendale di procedere alla chiusura delle cinque unità e sinteticamente ascrivibili a: calo di fatturato, a perdite gestionali ed alla disdetta del contratto di locazione per i negozi di Milano, Cerro e Brescia. Nel corso delle suddette riunioni le parti hanno esaminato e discusso ogni utile soluzione finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate, è stato concordato quanto segue:

- Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.


- N. 11 lavoratori verranno riallocati all'interno della società nei vari punti vendita secondo le modalità definite con separato accordo. Una lavoratrice sarà assunta dalla società Fasy Shoes and Wear.
- N. 16 lavoratori saranno collocati in mobilità come di seguito specificato:
 - I 5 lavoratori addetti presso i due negozi di Udine cesseranno il rapporto di lavoro in data 31 maggio 2005 e le parti convengono che ciò avverrà in deroga ai termini previsti dall'art. 8 , comma 4 della Legge 236/93;
 - N. 10 lavoratori addetti presso i punti vendita di Milano e Cerro Maggiore cesseranno il rapporto di lavoro in data 31 gennaio 2005, una lavoratrice di Brescia via Vantini cesserà in data 28\2\05.
 - L'Azienda erogherà ai lavoratori che accetteranno la collocazione in mobilità un sostegno economico e titolo di incentivo all'esodo nella misura convenuta con separato accordo.
 - I lavoratori saranno collocati in mobilità secondo i seguenti criteri:
 - criteri previsti dall'art. 5 Legge 223/91
 - la volontarietà
 - i suddetti criteri sono da intendersi in concorso tra di loro.
- Presso l'Ente Bilaterale di Milano verrà sottoscritto, da parte di tutti i lavoratori interessati, un verbale di conciliazione, ai sensi dell'art.411 C.P.C., che prevede da parte di ogni lavoratore interessato l'accettazione della collocazione in mobilità e la totale liberazione della Società Holding dei Giochi S.p.A. da ogni ulteriore obbligo connesso con l'intercorso rapporto o la sua intervenuta risoluzione.
- Le Parti si incontreranno entro il mese di marzo p.v. per la presentazione da parte della Società del piano strategico e per fare il punto sulla situazione aziendale anche a seguito della procedura di mobilità.


Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo, la procedura di mobilità di cui in premessa, è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n°223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Holding dei Giochi SpA


p. Unione C.T.S.


p. Filcams-Cgil


p. Fisascat-Cisl


per Uilturno-Uil

p. RSU-RSA Coordinamento Nazionale
